



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nrg 13167/2020

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,
sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,
ha pronunciato ai sensi degli art. 702 bis e seg. Cpc la presente

ORDINANZA

Le domande proposte da Andrea [REDACTED] hanno a oggetto la condanna della Pitagora Spa al pagamento, in via principale, di € 5.305,84, ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, previo accertamento dell'usurarietà del finanziamento del 30/06/2009 (estinto anticipatamente il 30/06/2013), derivante dal superamento del tasso soglia da parte del Teg, calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa; in via subordinata, di € 1.494,94, attesa la violazione dell'art. 125 sexies Tub.

Costituendosi in giudizio, la convenuta, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino; nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo, rispetto a quella principale, che il Teg sarebbe stato correttamente determinato in base alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia, di cui si è argomentata "*la vincolatività e cogenza*" (comp. risp. p. 14 e seg.).

L'eccezione di incompetenza per territorio è stata rigettata con l'ordinanza del 20/05/2021.

Per quanto concerne il merito, le tesi della convenuta contrastano con i principi recentemente affermati in casi analoghi dalla Corte di Cassazione, secondo cui la "mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M. ... non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto" (Cass. 3025/2022 e Id. 37058/2021; nello stesso

senso, Trib. Torino 12470/2021 e Id. 7986/2021, qui richiamate ex art. 118 c. 1 disp. att. Cpc).

Nella specie, inclusa la polizza assicurativa, il superamento del tasso soglia emerge dalle condivisibili conclusioni del consulente tecnico, che ha anche determinato le “*competenze nette da restituire al debitore*” in € 5.305,82 (cons. p. 13 e seg.).

Per questi motivi, la convenuta deve essere condannata a pagare all’attrice € 5.305,82, oltre interessi legali dal 07/08/2020 (data della domanda) al saldo.

Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 2.540,00 per compenso (in relazione ai valori minimi della tabella di riferimento), con rimborso del contributo unificato (Cass. 18529/2019) e delle spese forfetarie nella misura del 15%, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 Cpc.

Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico della convenuta.

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

condanna la Pitagora Spa a pagare ad Andrea [REDACTED] € 5.305,82, oltre interessi legali dal 07/08/2020 al saldo;

condanna la Pitagora Spa a rimborsare ad Andrea [REDACTED] le spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso contributo unificato, spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva, con distrazione delle stesse in favore dell’avv. Andrea Ruocco;

pone le spese della consulenza tecnica a carico della Pitagora Spa.

Torino, 10/11/2022.

IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati